



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 527 del 28/12/2023

OGGETTO: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE E AI RAPPORTI AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE IN AREE RICADENTI NEL DEMANIO MARITTIMO – ATTO DI INDIRIZZO.

Presenti alla votazione:

Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X	
CECCHERINI BRUNO	X	
MINOZZI SARA	X	
GINANNESCHI RICCARDO		X
MEGALE RICCARDO	X	
AMANTE ANGELA	X	
ROSSI FABRIZIO		X
AGRESTI LUCA	X	
RUSCONI SIMONA	X	
VANELLI ERIKA	X	

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Verbalizza il Vice Segretario Felice Carullo

Assessore: CECCHERINI BRUNO

Visto il “Disciplinare per il funzionamento della Giunta Comunale” approvato con delibera G.C. N 124 del 19/04/2022;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 27, comma 3, della L.R.T. 1° dicembre 1998, n. 88 in forza del quale, la Regione Toscana, ha trasferito ai Comuni, le funzioni concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

DATO ATTO che le concessioni di beni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative —già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.L. 30/12/2009, n. 194 (30/12/2009)— sono state originariamente prorogate, in forza dell'art. 1 del medesimo decreto legge, sino al 31/12/2012 *"nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia [...] quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni"*, con successivo differimento al 31/12/2015 ad opera della legge di conversione n. 25/2010, nonché ulteriormente prorogate al 31/12/2020, a norma dell'art. 34-duodecies del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

DATO ATTO che, con la Legge 30/12/2018, n. 145, il Governo è nuovamente intervenuto in materia, disponendo con l'art. 1, commi 682 e 683, che le concessioni disciplinate dal comma del citato art. 01 del D.L. n. 400/1993, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, avessero una durata, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, di anni quindici e quindi mantenessero la loro validità sino al 31/12/2033.

ATTESO che l'applicazione di tale disposizione è stata poi estesa dall'art. 100, comma 1, del D.L. 14/08/2020 n. 100, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

VERIFICATO che alle ripetute estensioni è seguito un rilevante contenzioso che ha visto il suo culmine con le conclusioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze cd. "gemelle", nn. 17 e 18 del 09/11/2021), la quale si è pronunciata sulle norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ritenendola contrastante con il diritto eurounitario e segnatamente con l'art. 49 TFUE —nel presupposto del carattere transfrontaliero dei beni dati in concessione— e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

DATO ATTO che le conclusioni delle pronunce del Consiglio di Stato hanno disposto la non applicazione della proroghe ed hanno nel contempo previsto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuassero ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 e ciò onde temperare gli effetti delle sue decisioni, nel dichiarato intento di *"evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E."*

ATTESO che il principio sopra indicato è stato poi oggetto di recepimento normativo, con la Legge 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"), la quale, nel precisare che le concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo e diporto nautico avessero scadenza al 31 dicembre 2023, ha abrogato sia l'art. 1, commi 675-683, della L. n. 145/2018 che l'art. 100, comma 1, del D.L. 14/08/2020, n. 100, e contestualmente introdotto i criteri ed i principi per una delega legislativa al Governo con la quale procedere alla riforma della materia – articolo 4 1° comma -.

VERIFICATO che l'art.4 della citata L. n. 118/2022 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, con previsione, tra i principi e i criteri direttivi che devono ispirare la normativa delegata, *"anche in deroga al codice della navigazione"*, *"l'adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,"* nonché la valorizzazione *"della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare [...]"*, e la *"previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente"*; nonché la *"definizione dei criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante"*.

DATO ATTO che, con apposita previsione, il richiamato D.L. disponeva altresì (nella originaria versione dell'art. 3, comma 3): *"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura"*

selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione”.

ATTESO che il quadro generale in precedenza ricostruito è stato poi ulteriormente modificato sia in termini di sopraggiunte modifiche legislative che di nuovi arresti giurisprudenziali, i quali hanno comportato un'ulteriore esigenza di approfondimento ed analisi generale del contesto in cui sviluppare le corrette procedure amministrative.

VISTO in particolare che, con riferimento a quanto sopra riportato, in primo luogo, è stata emanata la L. 24 febbraio 2023, n. 14 (di conversione, con modifiche, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - c.d. Decreto Milleproroghe) con la quale si è disposto:

- a l'istituzione di un Tavolo tecnico interministeriale con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, tra i compiti del quale rientrano, in particolare, quello di acquisire i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali che saranno accertati dal c.d. decreto mappatura e di definire, poi, i criteri tecnici per la determinazione della scarsità o meno della risorsa naturale disponibile;
- b il divieto, per gli enti concedenti, di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti relativi ai beni ed alle strutture con finalità turistico-ricreative e sportive fino all'adozione del/i decreto/i governativo/i di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 118/2022;
- c proprio per consentire all'istituendo Tavolo tecnico di adempiere agli importanti compiti ad esso attribuiti, il comma 3 dello stesso art. 10-quater, D.L. n. 198/2022 (come convertito da L. n. 14/2023) ha differito la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 o, in caso di espresso provvedimento dell'autorità concedente motivato con riferimento a ragioni oggettive, al 31 dicembre 2025.

DATO ATTO che all'intervento normativo sopra indicato sono però seguiti molteplici arresti giurisprudenziali, in cui il Consiglio di Stato – *ex multis* sentenze Sez. VI, 01/03/2023 n. 2192 e 28/08/2023 n. 7992 - ha stabilito che la disposizione contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del citato D.L. 29/12/2022, n. 198, che aveva disposto il differimento al 31 dicembre 2024 del termine stabilito dal citato art.3 comma 1 della L. 118/2022, sia da disapplicarsi in quanto in contrasto con l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE.

ATTESO che ulteriori elementi che si sono sovrapposti alla stratificazione normativa e giurisprudenziale, contribuendo alle difficoltà di un corretto inquadramento dei necessari percorsi amministrativi per la gestione delle procedure, sono da ricondurre alla sentenza delle SS.UU del 23/11/2023 n.32559 che, limitandosi ad accogliere il primo motivo di ricorso delle parti ricorrenti, ossia il diniego di giurisdizione per la ingiustificata estromissione dal giudizio di appello di talune parti, ha cassato la sentenza n.18 impugnata dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – unica delle due che ha formato oggetto di ricorso - e rinviato al Consiglio di Stato, che sarà chiamato a pronunciarsi anche alla luce delle sopravvenienze legislative intervenute, rappresentate dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (di conversione, con modifiche, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - c.d. Decreto Milleproroghe), per le quali sono già state espresse dalla giurisprudenza considerazioni in merito alla efficacia dei differimenti in essa contenuti anche in relazione al sostanziale rinvio *sine die* della possibilità di procedere ad attuare le disposizioni della Legge 118/2022.

DATO ATTO che tale ultimo profilo concerne, in particolare, la constatazione che mentre il comma 4-bis del citato articolo 4 - introdotto dall'art. 1, comma 8, della L. n. 14/2023, con vigenza dal 28 febbraio 2023 prevede che "*Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)*", dall'altro il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 4 della L.118/2022 risulta spirato il 28 febbraio 2023.

ATTESO pertanto che, dal complesso quadro normativo e giurisprudenziale di cui sopra, emerge in modo evidente che l'Ente Gestore è stato oggetto di disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali diversi e spesso contrastanti tra loro, con conseguente incidenza della circostanza anche sulla concreta possibilità di indire procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione

nei ristretti termini del 31 dicembre 2023, anche in considerazione del numero e dell'eterogeneità delle concessioni allo stato esistenti e della connessa esigenza di attivare procedure distinte, all'esito di specifiche istruttorie.

DATO ATTO delle difficoltà oggettive conseguenti il conflitto normativo e giurisprudenziale in precedenza descritto, con riferimento ai criteri che devono informare le procedure competitive ad evidenza pubblica emergono anche aspetti tecnici che comportano approfondimenti complessi, da affrontare caso per caso, connessi alla esistenza di eventuali investimenti effettuati dal concessionario che le stesse pronunce in materia hanno peraltro preso in considerazione.

RICHIAMATA, a tal proposito, la giurisprudenza comunitaria della sentenza Corte di giustizia 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (c.d. sentenza Promoimpresa) che ha stabilito «*L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi*».

RICHIAMATO altresì un ulteriore e nuovo elemento inseritosi nel quadro normativo già complesso e spesso contraddittorio, rappresentato dalla sentenza del 20 aprile 2023, adottata nella causa C-348/22 (AGCM vs. Comune di Ginosa), in cui la Terza Sezione della CGUE ha espressamente e chiaramente affermato che l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali ed il divieto di rinnovare automaticamente autorizzazioni rilasciate per una determinata attività si applicano <<*solo nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo del giudice nazionale*>> (così, alla lettera, si legge al punto 71 della sentenza).

ATTESO che a questo importante principio viene altresì affiancato il chiarimento che il potere di stabilire se una risorsa naturale disponibile sia o meno scarsa spetta agli organi legislativi dello Stato dotato anche di un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità o meno delle risorse naturali (si vedano i punti da 43 a 49, 66, 67 e 71 della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023) optando sia per una valutazione generale ed astratta, valida per tutto il territorio nazionale, sia per un approccio caso per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente a livello comunale, anche se la Corte parrebbe privilegiare la combinazione dei due suddetti approcci.

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra ed in applicazione della L. 14/2023, è stato costituito un apposito tavolo tecnico presso il Ministero per le Infrastrutture, le cui conclusioni hanno rilevato **l'insussistenza di una scarsità, a livello nazionale, della risorsa** e che, a tali conclusioni non ha, tuttavia, allo stato attuale fatto seguito alcun intervento legislativo volto a chiarire le conseguenze del rilievo e, anzi, con parere motivato pervenuto il 15 novembre 2023 la Commissione Europea ha contestato espressamente gli esiti dell'indagine condotta .

DATO ATTO che anche Comune di Grosseto già con la nota 03/11/2021 di cui prot. n. 146391 , aveva dedotto sui contenuti della segnalazione "AS1795" dell'AGCOM evidenziando di non aver rinvenuto alcuna violazione della direttiva europea in relazione alla "scarsità del bene" e alla "limitatezza delle autorizzazioni".

ATTESO che, in tale contesto, era stato segnalato all'AGCOM che, la novazione delle concessioni demaniali per l'Amministrazione Comunale di Grosseto, è stata comunque oggetto di un procedimento pubblico e trasparente che ha espressamente contemplato l'acquisizione di opposizioni e di candidature alla assegnazione dei nuovi titoli concessori e solo in ragione delle mancate opposizioni alle novazioni e di candidature alla assegnazione dei beni, questa Amministrazione ha proceduto, come per legge, ai rinnovi concessori.

DATO ATTO che, gli atti di quest'Amministrazione, in sostanza, assunti in un contesto normativo anteriore a quello attuale e in relazione ad un orientamento giurisprudenziale vago e certo non univoco, rappresentano la sintesi tra la legge illo tempore vigente e la direttiva Bolkestein, e hanno portato, sì, al rinnovo delle concessioni, ma solo previa la sollecitazione pubblica di eventuali richieste di assegnazione o di opposizioni.

ATTESO che per le considerazioni sopra riportate, in attesa di ulteriori evoluzioni normative, sia possibile ad oggi sostenere, che la procedura e gli atti di novazione compiuti dal Comune di Grosseto siano conformi a quanto disciplinato dalla L. 118/2022, poiché sono stati informati ai principi di trasparenza e di pubblicità, e rappresentano l'esito di un procedimento nel quale – laddove si fossero manifestate – avrebbero trovato asilo eventuali opposizioni alle proroghe e correlati interessi all'assegnazione dei beni.

RICHIAMATA a tal proposito anche l'ultima sentenza del CONSIGLIO DI STATO del 7 novembre 2023, reg. Reg. n. 03625/22.

DATO ATTO pertanto che, la circostanza, che dovrà essere verosimilmente oggetto di successivo intervento normativo impone comunque una valutazione sul profilo, presupposto individuato dalla Sentenza GUCE del 20 aprile 2023 (i.e. eventuale scarsità della risorsa) quale elemento pregiudiziale da valutare per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, che al momento il Governo nazionale non ha in alcun modo definitivamente chiarito.

VERIFICATO pertanto che, in questo contesto normativo la fattispecie che al momento non è stata oggetto di contestazione o comunque risulta avere una maggiore aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza formata in materia, è riferita al contenuto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (nella versione della medesima originariamente approvata), che permette di avvalersi della facoltà di differimento al 31/12/2024 del termine di durata delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione in essere alla data di entrata in vigore della medesima per l'ipotesi di ragioni oggettive che impediscano la ultimazione della procedura selettiva entro il 31/12/2023.

ATTESO che, a norma del comma 3 dell'art. 3, della L. n. 118/2022 (testo originario) si precisa difatti che: *"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.»*

DATO ATTO che fra le condizioni che possono essere ricondotte alle ragioni oggettive richieste dalla normativa sopra indicata per motivare il differimento, è possibile annoverare:

- a la revisione generale, tutt'ora in atto, della pianificazione urbanistica dell'Amministrazione Comunale che ha attualmente in corso la redazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo avviato con DCC n. 122/2019, cui hanno fatto seguito le DCC nn. 89/2021 e 61/2022 di integrazione, e con adozione del solo Piano Strutturale con DCC n. 123 del 08/09/2023;
- b la mancata conclusione delle procedure di valutazione di eventuale incameramento delle opere insistenti sulle aree demaniali marittime in conseguenza della ricognizione avviata dalla Agenzia del Demanio della Toscana nel marzo 2023 (per i Comuni coinvolti: con lettera del 10 maggio 2023 L'agenzia del Demanio -Direzione Regionale Toscana e Umbria- ha comunicato ai Comuni l'Avvio del procedimento delle attività di incameramento ai sensi dell'art. 49 del cod. nav.);
- c la necessità di dotare gli uffici, che al momento, quale conseguenza della contraddittoria attività normativa sulla materia, sono ancora inadeguati in termini di dotazioni di personale in funzione della complessità delle procedure e del numero di concessioni pari a n. 102, insistenti sul territorio comunale;
- d la circostanza che, a fronte di obiettive ragioni che impediscano l'espletamento delle gare entro il 31.12.2023, risulterebbe contrario all'interesse pubblico che dal 1° gennaio 2024 i beni demaniali oggetto di concessione siano lasciati inutilizzati, comportando l'assenza di strutture sul territorio idonee a soddisfare precisi segmenti della domanda turistica, con inevitabili ripercussioni sul turismo in genere e sull'economia locale;
- e la contraddittorietà tra le norme e le pronunce giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo, in merito alla proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime, che hanno determinato uno stato di incertezza sul se e sul quando procedere all'avvio dei procedimenti ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e non hanno consentito di organizzare l'attività amministrativa, anche in termini di incremento delle unità di personale, volta all'espletamento delle

suddette procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31.12.2023 insistenti sul territorio comunale;

- f l'esigenza di garantire, la continuità di servizi all'utenza, confermare gli introiti in favore di Stato e Regione, preservare le infrastrutture, garantire il presidio e la sicurezza nella stagione balneare attuata attraverso il Piano di Sicurezza della Balneazione.

RIBADITO che al momento non sono stati ancora emanati i provvedimenti legislativi atti a stabilire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime.

VISTA e richiamata la Deliberazione n. 30 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati, le successive variazioni approvate con deliberazioni di Consiglio n. 50 del 28/04/2023 e n. 91 del 29/06/2023, nonché, la Deliberazione n. 105 approvata dal Consiglio in data 31/07/2023 di assestamento generale del Bilancio 2023/2025 e salvaguardia degli equilibri.

VISTA e richiamata la Deliberazione n. 7 del 12/01/2023, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 e successive variazioni apportate con Deliberazione n. 168 del 16/05/2023 e Deliberazione n. 344 del 31/08/2023.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 29/12/2022, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 04/07/2023, con la quale è stata approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026" quale linea d'indirizzo per la stesura del Bilancio di previsione 2024-2026.

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019.

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019.

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025, approvato, con i relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, con la Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 21/02/2023 e successive variazioni approvate con Deliberazione n. 100 del 04/04/2023, n. 234 del 23/06/2023, n. 291 del 25/07/2023 e n. 382 del 21/09/2023.

CONSIDERATO pertanto che la presente deliberazione, costituendo mero atto di indirizzo, non richiede l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, co. 1 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1 di approvare le linee di indirizzo in premessa riportate, alla luce dei principi evidenziati e in ragione dell'odierno assetto normativo e giurisprudenziale, nonché delle concrete e puntuali posizioni e fattispecie amministrative e dei procedimenti che hanno interessato il Comune di Grosseto, stabilendo che, in attesa della definizione del quadro normativo ad oggi complesso e contraddittorio:

a) la procedura e gli atti di novazione compiuti dal Comune di Grosseto, siano da ritenere ad oggi conformi a quanto disciplinato dalla L. 118/2022, poiché sono stati informati ai principi di trasparenza e di pubblicità e rappresentano l'esito di un procedimento nel quale – laddove si fossero manifestate – avrebbero trovato asilo eventuali opposizioni alle proroghe e correlati interessi all'assegnazione dei beni.

b) vi siano comunque ad oggi, come in premessa riportato, le ragioni oggettive richieste dalla normativa sopra indicata per motivare il differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024.

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stanti le motivazioni in premessa richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

(atto sottoscritto digitalmente)

II VICE SEGRETARIO
Felice Carullo